
WHISTLEBLOWING

-

Procedura per la gestione delle segnalazioni

1. Scopo della procedura

Il "whistleblowing" è la segnalazione compiuta da un soggetto che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di un illecito, un rischio o una situazione di pericolo di commissione di tale illecito.

La presente procedura è adottata dal Gruppo Lonati (di seguito la Società) in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (nel testo: Decreto o D. Lgs. 24/2023) in vigore dal 30 marzo 2023 che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione (di seguito C.d.A.) in data 15/06/2023 unitamente all'identificazione dei ruoli organizzativi coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni di whistleblowing e alle relative responsabilità.

In particolare, la presente la Procedura regola, anche attraverso indicazioni operative, il processo di invio, ricezione, analisi, trattamento e gestione delle segnalazioni, le forme di tutela della riservatezza dei Segnalanti, dei Segnalati e delle persone menzionate nella segnalazione, nonché i ruoli, le attività e le responsabilità dei soggetti coinvolti.

Con la presente Procedura viene data attuazione:

- alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito, il "Decreto Whistleblowing") attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 (la "Direttiva UE"), e all'art. 6, comma 2-bis del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il "Decreto 231"), come modificato dal Decreto Whistleblowing;
- al Codice Etico di Gruppo;
- ove presente, al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001.

La Società, al fine di favorire la legalità e la trasparenza all'interno della propria organizzazione, intende attraverso la Policy in questione:

- rimuovere qualsivoglia fattore che possa ostacolare o comunque disincentivare il ricorso alla segnalazione di reati, illeciti o violazioni;
- favorire un ambiente di lavoro virtuoso, garantendo la piena tutela e la massima riservatezza del soggetto segnalante.

2. Definizioni

Di seguito si riportano le definizioni dei termini utilizzati nella Procedura. Tutti i termini che iniziano con lettera maiuscola, se non definiti nel corpo delle Linee Guida, hanno il significato loro assegnato nel presente paragrafo:

- a) **Whistleblowing Manager**, soggetto preposto alla gestione delle segnalazioni e, più in generale, del Sistema Whistleblowing del Gruppo Lonati;

- b) **Organismo di Vigilanza** (di seguito, anche “O.d.V.”) nominato ai sensi del D.lgs. 231/2001 deputato, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 lettera b) del Decreto, a vigilare sull'efficacia, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e a curarne l'aggiornamento;
- c) **violazioni:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:
- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
 - 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ovvero, ove presente, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
 - 3) ove presente, violazioni del Codice Etico;
 - 4) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti normativi relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica;
 - 5) protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza;
 - 6) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 - 7) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 - 8) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
- d) **informazioni sulle violazioni**, informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- e) **Segnalante**, la persona fisica che effettua la segnalazione (interna o esterna) o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- f) **segnalazione** o **segnalare**, la comunicazione scritta di informazioni sulle violazioni;
- g) **segnalazione interna**, la comunicazione scritta delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- h) **segnalazione esterna**, la comunicazione, scritta delle informazioni sulle violazioni presentata tramite il canale di segnalazione esterna;
- i) **divulgazione pubblica**, o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- j) **Segnalato**, la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- k) **contesto lavorativo**, le attività lavorative o professionali, presenti o passate attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- l) **persona coinvolta**, la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata;

- m) **Facilitatori**, soggetti che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione e che operano nel medesimo contesto lavorativo di quest'ultimo;
- n) **ritorsione**, qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione o della denuncia o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- o) **seguito**, l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- p) **riscontro**, comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- q) **soggetti del settore privato**, soggetti i quali:
 - 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
 - 2) rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);

3. Premesse

Il Gruppo Lonati, sensibile alle tematiche etiche e di corretta condotta del proprio business, persegue con estrema decisione i più elevati standard di trasparenza, equità, correttezza di comportamento. A tal fine, l'Ufficio Legale di Gruppo, nella persona del Whistleblowing Manager, ha il compito di vigilare sul rispetto delle procedure vigenti a livello di Gruppo esaminando le notizie di possibili violazioni e promuovendo le opportune verifiche.

Spetta a ciascun dipendente del Gruppo, in forza dei principi ispiratori del rapporto di lavoro, nonché di buona fede e correttezza, segnalare eventuali violazioni al Whistleblowing Manager. Analogamente, in accordo con la normativa applicabile, vi è la possibilità per ciascun soggetto esterno con cui il Gruppo Lonati intrattiene rapporti contrattuali segnalare, alla luce del rispetto dei principi di correttezza e buona fede, eventuali violazioni.

Al fine di agevolare l'invio delle segnalazioni, il Gruppo Lonati rende disponibili una pluralità di canali di trasmissione, che consentono l'inoltro delle segnalazioni sia con modalità informatiche sia in forma cartacea.

Tutte le segnalazioni su condotte ritenute scorrette sono attentamente esaminate ed aiutano la Società interessata a prendere gli opportuni provvedimenti, indipendentemente dal fatto che siano firmate o anonime.

4. Campo di applicazione

4.1. Ambito soggettivo

Le segnalazioni oggetto della Policy potranno essere effettuate unicamente dai seguenti soggetti, legati da un rapporto giuridico con il Gruppo Lonati:

| Segnalanti | Decreto Whistleblowing |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Dipendenti | art. 3, comma 3, lett. c) |
| Lavoratori autonomi, collaboratori ed agenti | art. 3, comma 3, lett. d) ed e) |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Liberi professionisti e consulenti | art. 3, comma 3, lett. f) |
| Volontari e tirocinanti | art. 3, comma 3, lett. g) |
| Azionisti/soci e soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza | art. 3, comma 3, lett. h) |

La tutela riconosciuta ai Segnalanti si applica anche qualora la segnalazione venga effettuata nei seguenti casi:

- fase precontrattuale, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altra fase che precede l'instaurazione dei rapporti sopradescritti;
- durante il periodo di prova;
- dopo la cessazione del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Ai sensi del Decreto Whistleblowing, i seguenti soggetti beneficeranno di alcune delle tutele riconosciute ai Segnalanti (di cui ai paragrafi che seguono):

| Ulteriori soggetti tutelati (diversi dal Segnalante) | Decreto Whistleblowing |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Facilitatori | art. 3, comma 5, lett. a) |
| Persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado | art. 3, comma 5, lett. b) |
| Colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente | art. 3, comma 5, lett. c) |
| Enti di proprietà del Segnalante o enti per i quali il Segnalante lavora | art. 3, comma 5, lett. d) |
| Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante | art. 3, comma 5, lett. d) |

Per una dettagliata descrizione delle categorie che rientrano nell'ambito soggettivo della Policy si rinvia altresì alle summenzionate disposizioni del Decreto Whistleblowing nonché alle linee guida emanate dall'ANAC ai sensi dell'art. 10 del Decreto Whistleblowing (le "Linee Guida ANAC").

4.2 Ambito oggettivo

L'oggetto delle segnalazioni sono informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Gruppo Lonati come di seguito precisato:

4.2.1 Informazioni rilevanti

Le informazioni oggetto delle segnalazioni devono riguardare esclusivamente le violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all'interno della Società, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

| Informazioni rilevanti | Informazioni irrilevanti |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fondati sospetti circa l'avvenuta o la futura commissione della violazione | Notizie palesemente prive di fondamento |
| Elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni | Informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico |
| | Informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio) |

4.2.2 Violazioni rilevanti

Si riportano di seguito le violazioni che potranno essere oggetto di segnalazioni ai sensi delle Linee Guida.

| Violazioni di diritto nazionale | Violazioni di diritto dell'Unione europea |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 (c.d. reati presupposto) e violazioni del Modello 231 e del Codice di Condotta non riconducibili alle violazioni del diritto dell'Unione europea | Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto Whistleblowing e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3), che sono dunque relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi |
| | Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4) |
| | Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5). |
| | Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti |

Non rientrano invece nell'ambito di applicazione delle Linee Guida e saranno pertanto considerate irrilevanti, le segnalazioni aventi ad oggetto i seguenti contenuti:

| Esclusioni | Esempi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate | Le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra il Segnalante e un altro lavoratore |
| Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto Whistleblowing ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva UE, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto Whistleblowing | Le segnalazioni di violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione |
| Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea | Appalti previsti agli artt. 15 e 24 delle direttive (UE) 2435 e 2536 del 2014 nonché all'art. 13 della direttiva (UE) del 2009/81 |

5. Contenuto della segnalazione

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata e fornisca tutti gli elementi utili al fine di consentire al Whistleblowing Manager di comprendere l'oggetto della segnalazione e condurre un'adeguata istruttoria, ai fini di valutare la ricevibilità e la fondatezza della segnalazione.

È opportuno quindi che la segnalazione contenga quantomeno i seguenti elementi:

- generalità del Segnalante con indicazione della funzione/attività svolta nell'ambito della Società di appartenenza, fatto salve le segnalazioni anonime di cui al par. 6;
- una chiara e completa descrizione dei fatti precisi e concordanti, oggetto della segnalazione che attengano alle violazioni di cui al par. 4.2;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto e/o i soggetti cui attribuire i fatti segnalati (ad esempio, qualifica ricoperta e/o funzione/attività svolta all'interno della Società di appartenenza);
- indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un riscontro circa la sussistenza dei fatti oggetto di segnalazione ed in genere ogni altra informazione o documento che possa essere utile a comprendere i fatti segnalati.

Le informazioni sulle violazioni segnalate devono essere veritiere. Non si considerano tali semplici supposizioni, indiscrezioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio), così come notizie di pubblico dominio, informazioni errate (ad eccezione di errore genuino), palesemente prive di fondamento o fuorvianti ovvero se meramente dannose o offensive.

Non è invece necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati e dell'identità dell'autore degli stessi.

È utile anche che il segnalante fornisca documenti che possano dare elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nell'ambito della presente procedura anche in riferimento alle tutele del segnalante, qualora successivamente identificato, ed agli obblighi di conservazione.

Si rammenta la necessità di non includere nella segnalazione dati personali non manifestamente utili ai fini del trattamento della stessa. Laddove accidentalmente inclusi, tali dati personali non manifestamente utili verranno cancellati immediatamente dal Gruppo Lonati.

Resta espressamente inteso che l'incoraggiamento a segnalare eventuali illeciti o violazioni di cui si abbia avuto conoscenza non significa, né presuppone, in alcun modo che il Segnalante sia tacitamente o implicitamente autorizzato a svolgere azioni di "indagine", soprattutto se improprie o illecite, per raccogliere prove di illeciti nell'ambiente di lavoro.

6. Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime (cioè le segnalazioni prive di qualsiasi riferimento utile ai fini dell'individuazione del segnalante) verranno prese in considerazione dal Gruppo Lonati solo qualora siano adeguatamente circostanziate ai sensi di quanto previsto dal precedente par. 4 e purché ricevute dal Gruppo Lonati con le modalità previste dalle Procedure (si veda il successivo par. 7).

In ogni caso, il Segnalante che venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni beneficia della medesima tutela riconosciuta dal Decreto Whistleblowing nel caso di misure ritorsive dal Gruppo Lonati.

7. Destinatari delle Segnalazioni

La Società ha individuato nell'avv. Nicoletta Martinelli, In-House Legal Counsel di Lonati S.p.a. e Presidente degli Organismi di Vigilanza del Gruppo, il ruolo di referente interno ai sensi della presente procedura. A lei saranno indirizzate e quindi poi gestite le segnalazioni.

7.1 Situazioni di conflitto di interessi

Qualora la segnalazione riguardi il Whistleblowing Manager stesso o un membro del dipartimento/team di lavoro del Whistleblowing Manager, il Segnalante potrà inviare la segnalazione, tramite raccomandata a/r, intestata al CEO, il quale, garantendo la massima riservatezza sull'identità del Segnalante (se conosciuta) svolgerà, in luogo del Whistleblowing Manager, le attività di gestione e valutazione delle segnalazioni indicate al paragrafo 8. Tutte le situazioni di conflitto di interesse dovranno inoltre essere dichiarate senza esitazioni dal Whistleblowing Manager e riportate nel relativo dossier della segnalazione, anche qualora il conflitto di interesse dovesse emergere in una fase successiva, con conseguente sostituzione delle persone coinvolte nei rispettivi ruoli.

7.2 Segnalazione inviata ad un soggetto non competente

Chiunque riceva una Segnalazione eventualmente transitata al di fuori dei canali raccomandati provvede a trasmetterla tempestivamente (e comunque entro 7 giorni dal ricevimento della stessa) al Whistleblowing Manager tramite l'indirizzo e-mail nicoletta.martinelli@lonatigroup.com nel rispetto dei criteri di riservatezza e senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento. Dopo la suddetta trasmissione, e segnatamente dopo essersi accertato che la

trasmissione sia andata a buon fine, chi ha ricevuto una segnalazione transitata al di fuori dei canali previsti deve provvedere a distruggere ogni traccia della segnalazione ricevuta e a dare contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

8. Modalità di trasmissione delle Segnalazione

Le segnalazioni devono essere effettuate direttamente al Whistleblowing Manager e, per tale ragione, il Gruppo Lonati mette a disposizione più canali alternativi per le Segnalazioni, che possono essere trasmesse (con le garanzie e le tutele previste di seguito) tramite specifico applicativo informatico raggiungibile al seguente link <https://digitalroom.bdo.it/lonatigroup>.

L'istituzione di tale canale permette una più efficace prevenzione e accertamento delle violazioni. Tale scelta risponde al principio di favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale d'impresa nonché di miglioramento della propria organizzazione.

Il canale di segnalazione interna garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e comunque menzionate nella segnalazione nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione inoltrata ovvero integrabile.

9. Gestione delle segnalazioni

Si riporta nel dettaglio la procedura finalizzata all'inoltro delle segnalazioni tramite l'applicativo informativo adottato dal Gruppo Lonati:

| Procedura per l'invio delle segnalazioni |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Accedere alla pagina internet https://digitalroom.bdo.it/lonatigroup . |
| 2) Prendere visione dell'informativa |
| 3) Cliccare su "Inserisci la tua segnalazione" |
| 4) Compilare il questionario di segnalazione, seguendo le istruzioni fornite nel questionario, nonché le indicazioni di cui al par. 5 |
| 5) Dopo aver verificato la correttezza dei dati riportati e caricato con successo i documenti che si desidera allegare alla segnalazione, selezionare il procedere all'inoltro cliccando "Invia" |

Il Whistleblowing Manager effettua le opportune verifiche sui fatti segnalati nel minor tempo possibile (entro 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione verrà dato riscontro al Segnalante della relativa presa in carico ed entro 90 giorni completerà le attività di analisi e darà riscontro al Segnalante medesimo) e nel rispetto della completezza, accuratezza e oggettività delle attività istruttorie.

Le attività istruttorie si compongono delle seguenti fasi:

1. Verifica preliminare;
2. Accertamento;
3. Adozione di misure.

a. Verifica preliminare

Ricevuta la Segnalazione, il Whistleblowing Manager provvede, entro 7 giorni, a rilasciare al Segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione. Tale avviso, così come qualsiasi ulteriore comunicazione con il Whistleblowing Manager, è consultabile da parte del Segnalante accedendo alla piattaforma e inserendo nella sezione “Visualizza la tua segnalazione” il codice emesso in occasione della prima segnalazione.

In seguito, il Whistleblowing Manager, nel rispetto della riservatezza del Segnalante e dei dati concernenti la segnalazione, valuta la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione ai fini di verificarne l’ammissibilità e fondatezza della stessa ai sensi delle Linee Guida.

Contestualmente, il Whistleblowing Manager, per tutta l’istruttoria, mantiene, tramite la piattaforma, le interlocuzioni con il Segnalante e richiede eventualmente a quest’ultimo le integrazioni ritenute necessarie.

In caso di ammissibilità della segnalazione, il Whistleblowing Manager provvede a:

- trasmettere all’O.d.V. le segnalazioni ex D.lgs. 231/2001. Esse comprendono anche quelle segnalazioni che, in sede di verifica preliminare da parte del Whistleblowing Manager, appaiono *prima facie* di rilievo 231, anche solo potenziale, le quali vengono trasmesse integralmente all’O.d.V., che ne cura in via esclusiva la trattazione secondo il proprio regolamento interno.
- trasmettere le segnalazioni non inerenti a violazioni di procedure e disposizioni aziendali alle Strutture aziendali competenti a gestirle (ad esempio: i reclami di natura commerciale, qualora non attengano a violazioni di procedura o violazioni aziendali, vengono trasmessi alle strutture competenti a gestire le problematiche della clientela).
- informare, se del caso, dell’avvenuta ricezione della Segnalazione e della sua gestione agli eventuali Responsabili interni da coinvolgere;
- procedere alla fase di accertamento dei fatti e/o delle condotte segnalate finalizzata ad indagare la sussistenza degli stessi e delle stesse.

In caso di non ammissibilità della segnalazione, il Whistleblowing Manager provvede a:

- archiviare le Segnalazioni (i) il cui contenuto non è accertabile per la sua genericità, risultando assenti o insufficienti gli elementi (riferimenti a fatti, circostanze, persone, ecc.) necessari per avviare le verifiche, e non essendo stato possibile (o utile) un contatto con il Segnalante, ovvero (ii) il cui contenuto non è accertabile con gli strumenti di verifica a disposizione di una organizzazione aziendale;
- archiviare le Segnalazioni relative a fatti già in precedenza noti e compiutamente accertati dalla Società, senza che la Segnalazione abbia aggiunto o consenta di aggiungere elementi o aspetti ulteriori rispetto a quanto già conosciuto.

In generale, il Whistleblowing Manager deve astenersi di regola dal trattare le Segnalazioni relative (i) a fatti sui quali sia nota l’esistenza di indagini in corso da parte di Pubbliche Autorità (ad esempio: autorità giudiziarie, organi amministrativi, ecc.), e (ii) a fatti già noti ed oggetto di contenzioso pendente tra Società del Gruppo e Terzi o Dipendenti.

b. Accertamento

L’obiettivo dell’accertamento è svolgere verifiche mirate sulle Segnalazioni inerenti che consentano di individuare, analizzare e valutare i possibili elementi per accertare in modo oggettivo la fondatezza o meno dei fatti segnalati.

c. Adozione di misure

Al termine dell'attività di istruttoria, il Whistleblowing Manager può adottare le seguenti misure:

- richiedere e/o raccomandare alle Strutture interessate le azioni opportune in relazione alla fattispecie accertata. Sarà successivamente demandata alla responsabilità del management della Struttura interessata la valutazione dell'eventuale provvedimento da attuare in relazione al quadro sanzionatorio vigente nella Società del Gruppo interessata;
- archiviare le Segnalazioni per le quali non è stata accertata la sussistenza dei fatti segnalati.

In ogni caso, entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, il Whistleblowing Manager informa dell'esito dell'accertamento sulle Segnalazioni il Segnalante e, se del caso, gli eventuali Responsabili interni coinvolti.

Ciascuna Società del Gruppo per i propri Dipendenti prevede e (ricorrendone i presupposti) adotta sanzioni disciplinari:

- nei confronti di coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del Segnalante (o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una Segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione;
- nei confronti del Segnalato, per le responsabilità accertate;
- nei confronti di chiunque violi gli obblighi di riservatezza di seguito richiamati;
- nei confronti dei Dipendenti, come previsto dalla legge, che abbiano effettuato una Segnalazione infondata con dolo o colpa grave.

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati, potendo giungere, per le ipotesi di maggiore gravità, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Riguardo ai Terzi (ad esempio, partner, fornitori, consulenti, agenti, ecc.) valgono i rimedi e le azioni di legge e/o di contratto.

d. Conservazione della documentazione

Al fine di garantire la corretta gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e della relativa attività istruttoria, il Whistleblowing Manager provvede ad archiviare la documentazione relativa alla segnalazione. In particolare, le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del Decreto Whistleblowing e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 51 del 2018. Per ulteriori informazioni circa i tempi di conservazione dei dati, si rimanda all'Informativa Privacy Whistleblowing presente sulla piattaforma.

10. Tutela del segnalante e di altri soggetti

Tutela della riservatezza

A partire dalla fase di ricezione della segnalazione, nel rispetto delle previsioni di legge, il Gruppo Lonati garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, nonché di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione da cui può

evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, fatto salvo il caso in cui il Segnalante comunichi il suo consenso alla rivelazione di tali informazioni (cfr. art. 12, comma 2, del Decreto Whistleblowing).

Per le Segnalazioni trasmesse attraverso i canali di posta cartacea ed elettronica, la riservatezza della identità del Segnalante (come anche del contenuto della Segnalazione) è tutelata con le seguenti modalità:

- la corrispondenza cartacea viene consegnata chiusa (così come recapitata dal servizio postale) al Whistleblowing Manager;
- la piattaforma whistleblowing garantisce la riservatezza e l'eventuale anonimità del Segnalante.

In caso di procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità Segnalante sia indispensabile per la difesa della persona interessata dal procedimento disciplinare, la Società potrà utilizzare la segnalazione ai fini del predetto procedimento, solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, la Società provvederà ad inoltrare al Segnalante un'apposita richiesta di consenso (cfr. art. 12, comma 5, del Decreto Whistleblowing).

Qualora la segnalazione venga effettuata dal Segnalante attraverso modalità diverse dal canale di segnalazione interna, pur presentando i requisiti delle segnalazioni disciplinate dalle Linee Guida, il Whistleblowing Manager e gli altri soggetti competenti avranno cura di tutelare la riservatezza del Segnalante.

La Società garantisce altresì la riservatezza dell'identità dei Facilitatori o di altri soggetti implicati in quanto menzionati nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

Tutela da eventuali ritorsioni

Nel rispetto della legge il Gruppo Lonati vieta e sanziona ogni forma di ritorsione o di discriminazione nei confronti di chiunque abbia effettuato una Segnalazione (come di chiunque abbia collaborato ad accertare i fatti segnalati), a prescindere che la Segnalazione si sia poi rivelata fondata o meno. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune condotte da qualificarsi ritorsive (cfr. art. 17, comma 4, del Decreto Whistleblowing):

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- mutamento di mansioni, trasferimento della sede di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- risoluzione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

Il Segnalante avrà accesso alle tutele previste dal Decreto Whistleblowing (artt. 16 e ss.) nel caso di violazione del summenzionato divieto di ritorsione, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- deve sussistere un rapporto di consequenzialità tra la segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito dal Segnalante, affinché questi siano considerati una ritorsione ai sensi del Decreto Whistleblowing;
- al momento della segnalazione, il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al par. 3.2. Come precedentemente indicato, non sono sufficienti invece semplici supposizioni o voci di corridoio;

- le segnalazioni devono essere effettuate sulla base della procedura indicata dei paragrafi precedenti (in particolare, cfr. par. 6).

In difetto di una delle sopraindicate condizioni, la segnalazione non rientrerà nell'ambito della disciplina della Policy e del Decreto Whistleblowing.

Le tutele di cui all'art. 17, commi 2 e 3, del Decreto Whistleblowing si applicano altresì ai soggetti diversi dal Segnalante identificati al par. 3.1 della Policy (ad esempio, Facilitatori, colleghi di lavoro del Segnalante, etc.).

Modalità di comunicazione delle ritorsioni

Le presunte ritorsioni di cui al par. 10.2 dovranno essere comunicate dal Segnalante ad ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano effettivamente conseguenti alla segnalazione. Per qualsiasi informazioni sulla procedura da seguire ai fini della predetta comunicazione, si rinvia alle Linee Guida ANAC consultabili al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/schema.linee.guida.whistleblowing>.

11. Tutela del segnalato

Il Gruppo Lonati richiede che tutti collaborino al mantenimento di un clima aziendale di reciproco rispetto e vieta atteggiamenti che possano ledere la dignità, l'onore e la reputazione di ciascuno.

Il Segnalato non verrà sanzionato disciplinarmente in mancanza di riscontri oggettivi circa la violazione segnalata, ovvero senza che si sia proceduto a contestare i relativi addebiti con le procedure di legge e/o di contratto.

Il Segnalato non potrà richiedere di conoscere il nominativo del Segnalante, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

12. Canale esterno presso ANAC

Ferma restando la preferenza per il canale interno di cui al par. 6, il Decreto Whistleblowing prevede la possibilità, unicamente al verificarsi di alcune circostanze precisamente individuate e tipizzate dal Decreto Whistleblowing, di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno gestito direttamente dall'ANAC (<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!//#%2F>).

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna solo se quest'ultima attiene ad una violazione del diritto dell'Unione Europea (come indicata al par. 4.2.2) e, al momento della sua presentazione, ricorrono le seguenti condizioni:

| Ambito oggettivo delle segnalazioni esterne presso ANAC | Ambito oggettivo delle segnalazioni esterne presso ANAC |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Violazioni di diritto dell'Unione europea | <p>Il canale interno di cui al par. 7, pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing (con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati).</p> <p>Il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati.</p> |

| | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Il Segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna: i) alla stessa non sarebbe dato efficace seguito; ii) o questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione. |
| | Il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. |

Pertanto, le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 (c.d. reati presupposto) e le violazioni del Modello 231 non riconducibili alle violazioni del diritto dell'Unione europea potranno essere segnalate solo attraverso il canale interno della Società di cui al par. 7.

A seguito della segnalazione, l'ANAC deve:

- dare avviso al Segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- mantenere le interlocuzioni con il Segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare riscontro al Segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunicare al Segnalante l'esito finale della segnalazione.

13. Sistema sanzionatorio

La mancata osservanza della presente procedura comporta per i dipendenti della Società la possibilità di applicazione del sistema disciplinare, in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento.

14. Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Mentre, la comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

Nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (il "GDPR"), solo i dati personali che risultano pertinenti e necessari rispetto alle finalità sopra descritte possono essere oggetto di trattamento. Pertanto, tutti i dati personali (di qualunque persona fisica) contenuti nella Segnalazione o altrimenti raccolti in fase di istruttoria che non risultassero necessari saranno cancellati o resi anonimi.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e gestione delle segnalazioni sono effettuati dalle Società del Gruppo Lonati in qualità di Contitolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, fornendo idonee informazioni alle persone

segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento o dell'articolo 11 del predetto decreto legislativo tramite l'informativa presente sulla piattaforma nonché adottando le dovute misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

È definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne e sono individuate misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

È altresì disciplinato il rapporto con il fornitore esterno che tratta dati personali per conto del Gruppo Lonati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Si segnala che i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del GDPR (ossia il diritto di accesso ai dati personali, il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali, il diritto di opposizione al trattamento e il diritto di non essere sottoposto a un processo decisionale automatizzato) non potranno essere esercitati dal Segnalato o dalle eventuali persone menzionate nella segnalazione – con richiesta ai Contitolari del trattamento o con reclamo alla competente autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR – qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante.

15. Riferimenti

Per ogni ulteriore informazione in merito alla disciplina del Whistleblowing, si consiglia di consultare la seguente documentazione:

- Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. GDPR);
- Linee-guida del Gruppo Articolo 29 in materia di valutazione di impatto sulla protezione dei dati (WP248);
- Linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai sensi del regolamento 2016/679 - WP248 rev.01;
- Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679;
- D.lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice Privacy) così come novellato dal D.lgs. n. 101/2018;
- D.lgs. 231/2001;
- Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023;
- Linee guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, aggiornate nel mese di giugno 2021;
- Direttiva UE 1937/2019;
- D.lgs. n. 24/2023;
- Parere n. 1/2023 del Garante italiano per la protezione dei dati personali del 11 gennaio 2023 [9844945];
- Parere n. 304/2023 del Garante italiano per la protezione dei dati personali del 6 luglio 2023 [9912239].